

COMUNE DI FROSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/10/2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ed in diponibilità, nonché di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. Il Comune di Frossasco riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione" il Comune di Frossasco;
- b) per "concedente" il proprietario dell'impianto o colui che ne ha la disponibilità;
- c) per "concessionario" colui che prende in gestione o in uso l'impianto sportivo;
- d) per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
- e) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- f) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- g) per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- h) per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- j) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
- k) per "corrispettivo" l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

Articolo 3 - Fonti normative

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:
 - Articoli 117 e 118 della Costituzione;
 - Decreto Legislativo n° 242/1999 e successive modificazioni – campo di intervento del CONI;
 - Statuto del CONI;
 - Legge 91/1981, articolo 1 – attività sportiva- e successive modificazioni;
 - articolo 90 Legge 289/2002 e successive modificazioni;
 - Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche e successive modificazioni;
 - Decreto Legislativo 297/94 articolo 96 e successive modificazioni;
 - Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo e successive modificazioni;

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni.

Articolo 4 - Quadro delle competenze

1. Il Consiglio comunale:

- a) *individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;*
- b) *definisce, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.*

2. La Giunta Comunale:

- a) *stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale le funzioni specifiche individuate dalle disposizioni del presente regolamento;*
- b) *definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;*

3. Il Responsabile del servizio competente:

- a) *provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dall'atto di assegnazione;*
- b) *definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;*
- c) *provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;*
- d) *esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e la gestione dei relativi contratti.*

Articolo 5 - Classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi possono essere classificati in:

- a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali;
- b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.

2. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, combinato con le disposizioni di cui all'art. 90 della L. 289/2002, avuto anche riguardo alla rilevanza economica o meno dell'impianto.

Articolo 6 – Tipologie di concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento :

- a) *assegnazione in uso (temporanee e stagionali);*
- b) *concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica;*
- c) *concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.*

TITOLO II

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 – Programmazione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il competente ufficio sulla base dei criteri e delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.

2. L'uso degli impianti sportivi situati negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui alle leggi n° 517/1977 e n° 23/1996, nonché dell'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

5. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella richiesta.

Articolo 8 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le assegnazioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata stagionale e/o temporanea per favorire:

- a) *le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;*
- b) *le associazioni e le società di Frossasco regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;*
- c) *gli enti pubblici;*
- d) *le associazioni radicate sul territorio;*
- e) *cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.*

2. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, così come previsto dall'art. 90, comma 26 della l. 289/2002 sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Articolo 9 – Condizioni per le assegnazioni in uso

1. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

2. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

3. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune ovvero non rispettosi dei piani di rientro pattuiti.

4. L'utilizzatore è responsabile per eventuali danni arrecati alle strutture ed è responsabile in relazione alle attività svolte, anche in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

5. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del DL n° 158/2012.

Articolo 10 – Uso degli impianti

1. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza dell'assegnazione degli spazi e l'esclusione per utilizzi futuri.

3. L'Amministrazione comunale ed il Dirigente Scolastico si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo.

4. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.

5. L'Amministrazione comunale non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dall'utilizzatore dell'impianto, cui competono le eventuali responsabilità. A tal fine l'utilizzatore dell'impianto prima del rilascio della assegnazione in uso dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RC a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono agli impianti.

Articolo 11 - Divieto di sub – assegnazione in uso

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l'uso in sub-utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d'uso ottenuta.

Articolo 12 - Sospensione e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'ufficio comunale competente può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi. La sospensione verrà comunicata utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di assegnazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione d'uso, fermo restando l'obbligo per l'utilizzatore dell'impianto al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

3. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare le assegnazioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare assegnazioni d'uso quando i gli utilizzatori dell'impianto o i richiedenti l'uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;

c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Articolo 13 – Tariffe

1. Per le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.

2. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente e/o dei piani di rientro.

TITOLO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 14 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti con rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e, alla data di approvazione del presente regolamento, in base al combinato disposto dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e del D.lgs. n. 50/2016.

2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Articolo 15 – Durata e condizioni delle concessioni

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene stabilita nel relativo contratto di concessione.

2. L'atto di concessione della gestione prevede:

a) l'eventuale riserva di utilizzo da parte del comune per attività istituzionali, sportive, sociali ecc.;

b) gli obblighi a carico del concessionario;

c) gli obblighi a carico dell'amministrazione;

d) le condizioni economiche dell'affidamento.

3. Ove compatibili con la vigente normativa, per la scelta dell'affidatario si tiene conto dei criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento.

TITOLO IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 16 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi senza rilevanza economica, valuta l'opportunità di concedere a terzi, mediante apposita convenzione e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, la gestione degli impianti.

2. Ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3. L'affidamento della concessione in uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica avviene di norma previa attivazione di indagine esplorativa a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Frossasco.

4. In esito all'indagine esplorativa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con:

a) affidamento diretto nel caso in cui risulti un unico richiedente idoneo, in possesso dei requisiti richiesti;

b) attivazione di una procedura di selezione nel caso in cui risultino più richiedenti idonei.

5. Qualora, in esito all'indagine esplorativa, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oppure non risulti idoneo alcun richiedente, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento diretto ad un soggetto dalla medesima individuato anche fra enti pubblici, associazioni radicate sul territorio, cooperative sociali e organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

Articolo 17 – Durata delle concessioni e condizioni per la concessione in uso

1. La durata delle concessioni varia a seconda della tipologia di impianto sportivo e viene disciplinata nell'atto di concessione.

2. L'atto di concessione della gestione prevede:

a) l'eventuale riserva di utilizzo da parte del comune per attività istituzionali, sportive, sociali ecc.;

b) gli obblighi a carico del concessionario: di norma la manutenzione ordinaria, la pulizia, la vigilanza, la custodia/apertura/chiusura dell'impianto, la stipula di idonee polizze assicurative, ecc.

c) gli obblighi a carico dell'amministrazione: di norma la manutenzione straordinaria, la stipula di polizze assicurative correlate alla proprietà degli impianti, ecc.;

d) le condizioni economiche dell'affidamento.

Articolo 18 – Criteri generali per la scelta dell'affidatario per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Per l'affidamento si tiene conto, di norma, di una combinazione dei seguenti criteri:

a) *qualità del progetto di gestione;*

b) *compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;*

c) *organizzazione di attività a favore di tutte le tipologie di utenza;*

d) *pregressa esperienza gestionale nel Settore;*

e) *radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;*

e) *Piano delle manutenzioni ordinarie e degli interventi proposti;*

f) *Organizzazione e struttura gestionale del soggetto;*

g) *Offerta economica;*

h) *eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto.*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 20 - Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Frossasco e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 21 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente statuto comunale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, è abrogato il "Regolamento per l'utilizzo di impianti sportivi comunali", approvato con deliberazione n. 46 del 16.10.2001.